



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 30;
- VISTO** il *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, emanato con D.R. n. 571 del 14/2/2013, così come modificato con D.R. n. 2414 del 9/7/2013;
- VISTO** il D.R. n. 2728 del 30/07/2013 con il quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dalla data del predetto Decreto, la Scuola delle Scienze Umane e Sociali;
- VISTO** il *Regolamento elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali*, emanato con D.R. n. 2969 del 04/09/2015;
- VISTO** il D.R. n. 2042 del 20/06/2016 con il quale è stato costituito il Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali;
- VISTA** la Delibera n. 02 del 21/02/2017 con la quale il Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali ha approvato una proposta di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola stessa;
- VISTA** la Delibera n. 20 del 30/03/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola delle Scienze Umane e Sociali*, dando mandato all'Ufficio competente di apportare al testo del Regolamento eventuali modifiche di carattere formale;
- VISTA** la Delibera n. 70 del 30/03/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul sopra citato Regolamento, dando mandato all'Ufficio di apportare al testo del Regolamento eventuali modifiche di carattere formale;
- RITENUTO** di apportare d'ufficio modifiche formali al testo del Regolamento di cui sopra,

DECRETA

E' emanato il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola delle Scienze Umane e Sociali* il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "Ateneo" l'Università degli studi di Napoli Federico II;
- b) per "Scuola" la Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell'Ateneo;
- c) per "Statuto" il vigente Statuto di Ateneo;
- d) per "Regolamento Didattico d'Ateneo" (RDA) il Regolamento Didattico emanato dall'Ateneo ai sensi del D.M. n. 509/1999 come modificato e sostituito dal D.M. n. 270/2004;
- e) per "Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole" (di seguito denominato RAS) il Regolamento emanato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
- f) per "Regolamento Elettorale della Scuola" (di seguito denominato RES) il vigente Regolamento Elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi degli artt. 1 e 4 del RAS, nel rispetto della legislazione vigente in materia, dello Statuto, del RAD e del RAS, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della Scuola delle Scienze Umane e Sociali.

Art. 3

Strutture afferenti

1. L'afferenza di un Dipartimento alla Scuola è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, sulla base di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare come contemplato dall'art. 30 dello Statuto.
2. Alla Scuola afferiscono il Dipartimento di Economia, Management, e Istituzioni, il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, il Dipartimento di Scienze Politiche, il Dipartimento di Scienze Sociali, il Dipartimento di Studi Umanistici.

Art. 4

Sede, Risorse, Personale tecnico amministrativo

1. La Scuola ha sede negli spazi ad essa assegnati in uso dall'Ateneo in ordine al proprio funzionamento.
2. La Scuola dispone di strutture e di risorse ad essa conferite dall'Ateneo ai fini del proprio funzionamento.
3. La Scuola dispone del personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Ateneo per l'espletamento delle funzioni di propria competenza.



Art. 5

Autonomia

1. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e di spesa in relazione alle funzioni di propria competenza e nei limiti della vigente normativa.
2. La Scuola ha autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.
3. La Scuola costituisce Centro autonomo di gestione ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 6

Funzioni

1. La Scuola espleta tutte le funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e funzioni specifiche attribuite dagli Organi di governo dell'Ateneo.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del RAS, la Scuola svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità della didattica;
 - b) favorisce la ricerca interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione nel quadro del Piano triennale di Ateneo approvato dagli organi di governo, ed i grandi progetti di ricerca che coinvolgono le aree culturali dei Dipartimenti ad essa afferenti. Promuove ed incoraggia le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le iniziative dei singoli Dipartimenti;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Dottorato, anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole ed altri Atenei, e di Scuole di Specializzazione;
 - d) verifica la distribuzione dei carichi didattici al personale di ruolo ed il conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative effettuate dai Dipartimenti alla luce di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
 - e) esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati;
 - f) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche;



- g) formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica, alla luce di criteri ispirati al perseguimento di economie di scala e di scopo e dell'uso ottimale delle risorse e delle strutture;
- h) sovrintende al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestisce i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra più Scuole e fra una Scuola e Dipartimenti non afferenti ad essa.

Art. 7

Organi della Scuola

1. Organi della Scuola sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio della Scuola.
2. Nell'ambito del Consiglio, possono essere istituiti organismi con compiti istruttori o consultivi su specifiche materie, in particolare, può essere costituita una Consulta dei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio. La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Le funzioni del Presidente sono quelle previste dall'art. 30 dello Statuto dell'Ateneo e dall'art. 6 del citato *RAS*.
3. Il Presidente nomina, fra i professori componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente cessa dall'ufficio insieme con il Presidente alla scadenza naturale del mandato o in caso di revoca. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Vicepresidente resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 9

Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente è indetta dal Decano dei professori ordinari membri del Consiglio o, in caso d'impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce le date delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che si tengono in una giornata per ciascuna tornata. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazione ed eventuale ballottaggio, tra una tornata e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.



3. Il Decano indice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili.
4. I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione. L'elenco delle candidature resta affisso, durante tutto il tempo delle votazioni nel seggio elettorale.
5. Il Decano nomina la commissione elettorale costituita da tre componenti, individuati in seno al Consiglio, di cui 2 scelti tra i professori ordinari cui assegnare le funzioni di presidente e vicepresidente e 1 scelto tra i ricercatori cui assegnare le funzioni di segretario. Per ogni componente effettivo, viene nominato un componente supplente.
6. La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l'elezione.
7. Le operazioni di spoglio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale indicante, tra l'altro, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato e dagli eleggibili. Tale verbale è trasmesso tempestivamente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
8. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore.
9. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari membri del Consiglio indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente. Durante questo periodo le funzioni di Presidente per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10

Il Consiglio della Scuola

1. La composizione, le funzioni e le modalità di elezione delle rappresentanze nel Consiglio sono quelle stabilite dallo Statuto, dal RAS e dal RES.



Art. 11

Funzioni del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è l'organo deliberante della Scuola:
 - a) elegge il Presidente della Scuola;
 - b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola e le eventuali successive proposte di modifica dello stesso a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c) assume deliberazioni nelle materie di competenza della Scuola precisate all'art. 6, ivi compresa la sottoscrizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa in tali materie;
 - d) assume deliberazioni nelle materie delegate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. u) dello Statuto di Ateneo;
 - e) assolve ad ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti di Ateneo.

Art. 12

Modalità di riunione e funzionamento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, mediante posta elettronica certificata o con altra modalità che provi l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
2. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Presidente. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo iscrive alla prima seduta utile.
3. Il *quorum* costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La giustificazione dell'assenza deve pervenire al competente ufficio amministrativo della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione. La validità delle sedute è constatata dal Presidente all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Presidente può rinviarla di un'ora o, in alternativa, dichiarare deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta. Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale. Su richiesta anche di un singolo componente può essere verificata la sussistenza del numero legale prima di ogni votazione. Per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
4. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda. Il Presidente può annullare la votazione in caso di accertata irregolarità e dispone che sia immediatamente ripetuta.



5. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.
6. La componente studentesca partecipa alle riunioni del Consiglio di Scuola ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica.
7. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione ristretta alle categorie interessate e a quelle superiori.
8. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal professore ordinario con minore anzianità nel ruolo.
9. I verbali delle riunioni del Consiglio sono approvati nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.

Art. 13

Modalità della discussione

1. Il Presidente coordina la discussione e le modalità d'intervento: apre e chiude ciascuna seduta e può sospenderla; introduce gli argomenti; dà la parola a chi la chiede o a chi deve riferire; può a sua discrezione ridare la parola; dichiara chiusa la discussione.
2. Le comunicazioni del Presidente sono, di norma, date all'inizio della seduta del Consiglio. Le comunicazioni non danno luogo a votazione ma ciascun membro può chiedere delucidazioni. Nel caso in cui un membro non condivida decisioni o valutazioni del Presidente può chiedere che venga verbalizzato il proprio parere.
3. Nella discussione il Presidente dà la parola nell'ordine in cui ciascuno ne ha fatto richiesta. Ciascun componente può avere la parola una seconda volta solo dopo che tutti quelli che ne hanno fatto richiesta hanno esaurito i loro interventi. Il Presidente per motivi di opportunità può dichiarare chiusa la lista degli "iscritti a parlare"; può tuttavia accordare, a chi ha già preso in qualunque momento la parola, un ulteriore intervento per consentire una risposta chiarificatrice. Hanno la precedenza a parlare, anche rispetto ai membri già iscritti e che non abbiano ancora preso la parola, coloro che domandano di intervenire per: a) chiarire un fatto personale; b) operare un richiamo al regolamento; c) porre un emendamento alla proposta in discussione; d) presentare una mozione d'ordine.
4. Nei casi di richiamo al regolamento o mozione d'ordine, il Presidente decide immediatamente. Contro la decisione è data facoltà a ciascun membro di far verbalizzare la sua posizione.

Art. 14

Commissioni

1. Il Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali può costituire *Commissioni permanenti* che, rispetto ai lavori del Consiglio medesimo, hanno funzioni istruttorie e/o consultive su specifiche materie. La durata di dette Commissioni permanenti coincide con la durata del Consiglio della Scuola. Le Commissioni permanenti sono presiedute da un Coordinatore, nominato dal Consiglio della Scuola.



Art. 15

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo nel tempo vigenti.